

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

del 28 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992¹ sulla protezione dei dati (LPD),

decreta:

Sezione 1: Organismi di certificazione

Art. 1 Requisiti

¹ Gli organismi che effettuano procedure di certificazione della protezione dei dati secondo l'articolo 11 LPD (organismi di certificazione) devono essere accreditati per la loro attività. L'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione è retto dall'ordinanza del 17 giugno 1996² sull'accREDITAMENTO e sulla designazione, per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti.

² Sono necessari due accREDITAMENTI distinti per certificare:

- a. l'organizzazione e le procedure della protezione dei dati;
- b. i prodotti (hardware e software o sistemi per le procedure di trattamento di dati automatizzati).

³ Gli organismi di certificazione devono disporre di un'organizzazione e di una procedura di certificazione ben definite (programma di controllo). Vi sono disciplinati in particolare:

- a. i criteri di valutazione o di esame, come pure i requisiti che ne conseguono per gli enti o i prodotti da certificare (schema di valutazione e di esame); e
- b. lo svolgimento della procedura, in particolare un'adeguata strategia d'approccio in caso di irregolarità.

⁴ I requisiti minimi del programma di controllo sono disciplinati agli articoli 4-6 e dalle norme e dai principi applicabili secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

RU **1993** 1962

¹ RS **235.1**

² RS **946.512**

⁵ I requisiti minimi di qualifica del personale addetto alla certificazione sono disciplinati nell'allegato.

Art. 2 Procedura di accreditamento

Il Servizio di accreditamento svizzero consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (l'Incaricato) in merito alla procedura di accreditamento e ai controlli nonché alla sospensione e alla revoca dell'accREDITAMENTO.

Art. 3 Organismi di certificazione esteri

¹ Previa consultazione del Servizio di accreditamento svizzero, l'Incaricato ammette gli organismi di certificazione esteri all'esercizio dell'attività sul territorio svizzero, se possono dimostrare di possedere una qualificazione equivalente a quella richiesta in Svizzera.

² Gli organismi di certificazione devono in particolare dimostrare di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 1 capoversi 3 e 4 e di conoscere a sufficienza la legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.

³ L'Incaricato può rilasciare riconoscimenti limitati nel tempo o vincolarli a condizioni od oneri. Revoca il riconoscimento se non sono adempiti oneri o condizioni determinanti.

Sezione 2: Oggetto e procedura

Art. 4 Certificazione dell'organizzazione e delle procedure

¹ È possibile certificare:

- a. l'insieme delle procedure di trattamento dei dati di cui è responsabile un ente;
- b. singole procedure di trattamento specifiche.

² Viene valutato il sistema di gestione della protezione dei dati. Tale sistema comprende segnatamente:

- a. la politica di protezione dei dati;
- b. la documentazione degli obiettivi e delle misure atte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza dei dati;
- c. i provvedimenti organizzativi e tecnici finalizzati a realizzare gli obiettivi e le misure fissate, in particolare i provvedimenti tesi a rimediare alle irregolarità riscontrate.

³ L'Incaricato emana direttive sui requisiti minimi che un sistema di gestione della protezione dei dati deve adempiere. Tiene conto delle norme e degli standard internazionali in materia di impostazione, gestione, sorveglianza e ottimizzazione dei sistemi di gestione, segnatamente per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni (standard ISO 9001:2000; ISO 27001:2005).

⁴ La deroga all'obbligo di notifica secondo l'articolo 11a capoverso 5 lettera f LPD si applica soltanto a condizione che siano state certificate tutte le procedure di trattamento dei dati cui è destinata una collezione di dati.

Art. 5 Certificazione di prodotti

¹ Possono essere certificati i prodotti destinati in prevalenza al trattamento di dati personali o generanti, al momento del loro impiego, dati personali, in particolare relativi all'utente.

² Viene segnatamente verificato che il prodotto garantisca:

- a. le misure tecniche indispensabili allo scopo d'utilizzo del prodotto finalizzate ad assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e l'autenticità dei dati personali trattati;
- b. la rinuncia a generare, memorizzare o altrimenti trattare dati personali, per quanto lo scopo d'utilizzo del prodotto non lo richieda;
- c. la trasparenza e la riproducibilità dei trattamenti automatizzati dei dati personali nell'ambito delle funzionalità stabilite dal fabbricante di un prodotto;
- d. le misure tecniche indispensabili che permettono all'utente di rispettare altri principi o obblighi in materia di protezione dei dati.

³ L'Incaricato emana direttive sui criteri minimi specifici per la protezione dei dati da verificare nell'ambito della certificazione di un prodotto.

Art. 6 Rilascio e validità della certificazione della protezione dei dati

¹ La certificazione è rilasciata se dalla procedura risulta che, in base ai criteri applicati dall'organismo di certificazione per la valutazione o l'esame dei prodotti, sono soddisfatti i requisiti legali in materia di protezione dei dati e gli altri requisiti derivanti dalla presente ordinanza e dalle direttive dell'Incaricato (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 3). La certificazione può essere vincolata a oneri o condizioni.

² La certificazione di un sistema di gestione della protezione dei dati è valida tre anni. L'organismo di certificazione verifica ogni anno, in via sommaria, se le condizioni determinanti per la certificazione continuano a essere adempite.

³ La certificazione di un prodotto è valida due anni. Un prodotto che subisce modifiche essenziali deve essere certificato di nuovo.

Art. 7 Riconoscimento di certificazioni estere della protezione dei dati

Dopo aver consultato il Servizio di accreditamento svizzero, l'Incaricato riconosce le certificazioni estere purché sia garantito l'adempimento dei requisiti della legislazione svizzera.

Art. 8 Comunicazione dell'esito della procedura di certificazione

¹ L'ente certificato che comunica all'Incaricato l'esito positivo della certificazione secondo l'articolo 4 per ottenere la deroga dall'obbligo di notifica della collezione di

dati secondo l'articolo 11a capoverso 5 lettera f LPD deve presentare i seguenti documenti, se ne viene fatta richiesta:

- a. rapporto di valutazione;
- b. documenti di certificazione.

² L'ente certificato informa l'Incaricato se l'organismo di certificazione, svolgendo la propria attività di sorveglianza, riscontra mutamenti sostanziali delle condizioni di certificazione, in particolare per quanto riguarda l'adempimento di oneri o condizioni.

³ L'Incaricato pubblica un elenco degli enti certificati esonerati dall'obbligo di notificare la collezione di dati. Tale documento indica la validità della certificazione.

Sezione 3: Sanzioni

Art. 9 Sospensione e revoca della certificazione

¹ L'organismo di certificazione può sospendere o revocare una certificazione accordata, segnatamente se nell'ambito della verifica (art. 6 cpv. 2) emergono gravi irregolarità. Costituiscono gravi irregolarità in particolare:

- a. l'inadempienza di requisiti essenziali per la certificazione dei dati; oppure
- b. l'uso ingannevole o abusivo di una certificazione.

² Nei casi di controversia in merito alla sospensione o alla revoca, il giudizio e la procedura sono retti dalle disposizioni di diritto civile applicabili al rapporto contrattuale tra l'organismo di certificazione e l'ente certificato.

³ Se la certificazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 era stata comunicata all'Incaricato, l'organismo di certificazione gli comunica la sospensione o la revoca.

Art. 10 Misure di sorveglianza dell'Incaricato: procedura

¹ Se l'Incaricato, svolgendo la propria attività di sorveglianza secondo gli articoli 27 o 29 LPD, riscontra gravi irregolarità presso l'ente certificato, ne informa l'organismo di certificazione.

² L'organismo di certificazione provvede senza indugio a far adottare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Incaricato, le misure necessarie all'adempimento delle condizioni di certificazione o alla garanzia di un utilizzo corretto della certificazione.

³ Se l'ente certificato non rimedia alle irregolarità entro tale scadenza, l'organismo di certificazione sospende la certificazione. La certificazione va revocata se appare improbabile che in tempo utile venga a crearsi o venga ripristinata una situazione conforme alla legge.

⁴ Se, scaduto il termine di cui al capoverso 2, l'ente certificato non ha posto rimedio alle irregolarità e l'organismo di certificazione non ha sospeso o revocato la certificazione, l'Incaricato formula una raccomandazione secondo l'articolo 27 capoverso

4 o l'articolo 29 capoverso 3 LPD all'indirizzo dell'ente certificato o dell'organismo di certificazione. Può segnatamente raccomandare all'organismo di certificazione di sospendere o revocare la certificazione. Se indirizza la raccomandazione all'organismo di certificazione, ne informa il Servizio di accreditamento svizzero.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 11 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia determina la data dell'entrata in vigore degli articoli 1 capoverso 2 lettera b, 5 e 6 capoverso 3 nonché del numero 2 dell'allegato.

Allegato

(Art. 1 cpv. 5)

Requisiti di qualifica del personale degli organismi di certificazione addetto alla certificazione

1 Certificazione di sistemi di gestione della protezione dei dati (SGPD)

L'organismo di certificazione deve dimostrare che il personale addetto alla certificazione dei SGPD disponga delle qualifiche seguenti:

- conoscenza del diritto in materia di protezione dei dati: dev'essere comprovata un'esperienza pratica di almeno due anni in tale ambito oppure il conseguimento di una formazione pertinente di almeno un anno presso un'università o una scuola universitaria professionale;
- competenze in materia di sicurezza informatica: dev'essere comprovata un'esperienza pratica di almeno due anni in tale ambito oppure il conseguimento di una formazione pertinente di almeno un anno presso un'università o una scuola universitaria professionale;
- formazione come certificatore di sistemi di gestione (secondo la guida ISO/IEC 62 [ISO/IEC 17021:...]).

L'organismo di certificazione può dimostrare di disporre di personale qualificato per i singoli settori. L'audit può essere affidato a una squadra interdisciplinare.

2 Certificazione di prodotti

L'organismo di certificazione deve dimostrare che il personale addetto alla certificazione di prodotti disponga delle qualifiche seguenti:

- conoscenza del diritto in materia di protezione dei dati: dev'essere comprovata un'esperienza pratica di almeno due anni in tale ambito oppure il conseguimento di una formazione pertinente di almeno un anno presso un'università o una scuola universitaria professionale;
- competenze in materia di sicurezza informatica: dev'essere comprovata un'esperienza pratica di almeno due anni in tale ambito oppure il conseguimento di una formazione pertinente di almeno un anno presso un'università o una scuola universitaria professionale;
- conoscenze specifiche in materia di esame dei prodotti (secondo la guida ISO/IEC 65).

L'organismo di certificazione può dimostrare di disporre di personale qualificato per i singoli settori. L'esame può essere affidato a una squadra interdisciplinare.